

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 aprile 2011, n. 089/Pres.

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi in materia di interventi di rilevanza sociale previsti dall'articolo 15, comma 14 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge Finanziaria 2009).

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Destinatari dei contributi
Art. 3	Tipologia di spese ammissibili a contributo
Art. 4	Spese non ammissibili
Art. 5	Intensità dei contributi
Art. 6	Cumulabilità e divieto di doppia contribuzione
Art. 7	Modalità di presentazione delle domande
Art. 8	Attività istruttoria
Art. 9	Cause di inammissibilità
Art. 10	Criteri di valutazione delle domande di contributo
Art. 11	Concessione ed erogazione dei contributi
Art. 12	Rendicontazione
Art. 13	Revoca e rideterminazione dei contributi
Art. 14	Ispezioni e controlli
Art. 15	Modifiche degli allegati
Art. 16	Norma di rinvio
Art. 17	Norma transitoria
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'articolo 15, comma 14 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge Finanziaria 2009) destinati a sostenere il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a),c) e d) della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla realizzazione di attività di attuazione ed erogazione di servizi e interventi finalizzati a:

- a) sostenere i minori e i nuclei familiari;
- b) favorire l'integrazione sociale delle persone disabili;
- c) promuovere la prevenzione delle povertà e il contrasto ai fenomeni di esclusione sociale;
- d) promuovere il ruolo attivo delle persone anziane;
- e) sostenere le persone anziane non autosufficienti.

Art. 2
(Destinatari dei contributi)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1 gli enti e le istituzioni appartenenti al settore privatosociale e operanti senza fini di lucro, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che operano per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 3
(Tipologia di spese ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le spese previste per l'organizzazione e l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 comma 2.

2. Sono considerate ammissibili le spese di cui al comma 1 sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre dell'anno di concessione del contributo.

Art. 4
(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili a contributo in particolare le spese riguardanti:
- a) attività realizzate in contesti residenziali e semiresidenziali già sostenuti da specifici interventi pubblici;
 - b) rimborso spese a volontari senza dettaglio di spesa;
 - c) spese relative a interventi strutturali;
 - d) spese per l'acquisto di beni ammortizzabili;
 - e) spese relative all'acquisto di arredi ed attrezzature.

Art. 5
(Intensità dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono determinati nella misura del 70 per cento della spesa ammessa.

2. L'importo del contributo per ogni singola iniziativa non può comunque superare la somma di €15.000,00.

3. La spesa ammessa a contributo è pari alla differenza tra le spese ammissibili, come definite all'articolo 3, e le entrate diverse dal contributo regionale e destinate all'attività oggetto di contribuzione.

Art. 6

(Cumulabilità e divieto di doppia contribuzione)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri finanziamenti con esclusione di quelli previsti dall'articolo 9, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 7

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di servizi ed interventi sociali, di seguito denominata Direzione centrale, munite di bollo qualora il beneficiario non rientri fra le previsioni di esenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modificazioni, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, secondo il modello di cui all'allegato A.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa delle attività oggetto della richiesta di contributo con descrizione dei soggetti destinatari, del personale impiegato, degli interventi e delle attività previste, delle modalità di realizzazione degli stessi e con l'indicazione delle caratteristiche rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 10;
- b) preventivo dettagliato delle entrate e delle spese previste per le attività oggetto della richiesta di contributo, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all'Amministrazione regionale;
- c) atto costitutivo e statuto;
- d) richiesta modalità di pagamento del contributo compilata secondo il modello di cui all'allegato B;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio compilata secondo il modello di cui all'allegato C.

3. Le domande di contributo devono riguardare una sola tipologia di attività prevista dall'articolo 1, comma 2. Nell'ipotesi in cui il richiedente svolga diversi tipi di attività deve presentare più domande di contributo.

Art. 8

(Attività istruttoria)

1. La Direzione centrale svolge l'istruttoria delle domande presentate e chiede eventuali integrazioni che devono pervenire alla Direzione medesima entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, trascorso inutilmente il quale la richiesta viene dichiarata inammissibile.

Art. 9

(Cause di inammissibilità)

1. Sono inammissibili le domande di contributo:
- a) presentate oltre il termine di cui all'articolo 7, comma 1 e per l'anno 2011 del termine di cui all'articolo 17;
 - b) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 2;
 - c) riguardanti attività diverse da quelle indicate all'articolo 1, comma 2;
 - d) riguardanti progetti generici e privi di indicazioni rispetto al target dell'utenza e alle attività oggetto di richiesta;
 - e) non regolarizzate entro il termine di cui all'articolo 8;
 - f) prive della firma del legale rappresentante.

Art. 10

(Criteri di valutazione delle domande di contributo)

1. Alle domande presentate è attribuito un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

- a) interventi programmati e realizzati con modalità integrate con la rete dei servizi territoriali, e livello di apporto e di affiancamento al sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- b) progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di welfare di comunità;
- c) grado di sistematicità degli interventi nel corso di un anno;
- d) capacità di risposta ovvero numero di persone destinatarie del programma di attività;
- e) capacità di promozione dell'associazionismo e di coinvolgimento della comunità locale.

2. Il punteggio relativo ai criteri di cui al comma 1 è attribuito nell'ambito delle seguenti scale di giudizio:

- a) per le attività di cura e assistenza alle persone anziane non autosufficienti un punteggio da 0 a 10 punti modulato come segue:
 - 1) insufficiente punti 0;
 - 2) sufficiente punti 4;
 - 3) buono punti 6;
 - 4) distinto punti 8;
 - 5) ottimo punti 10;
- b) per attività di integrazione sociale di persone disabili un punteggio da 0 a 10 punti modulato come segue:
 - 1) insufficiente punti 0;
 - 2) sufficiente punti 4;
 - 3) buono punti 6;
 - 4) distinto punti 8;
 - 5) ottimo punti 10;
- c) per attività di sostegno a minori e nuclei familiari un punteggio da 0 a 9 punti modulato come segue:
 - 1) insufficiente punti 0;
 - 2) sufficiente punti 3;
 - 3) buono punti 5;
 - 4) distinto punti 7;

- 5) ottimo punti 9;
- d) per attività di prevenzione delle povertà e di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale un punteggio da 0 a 8 punti modulato come segue:
 - 1) insufficiente punti 0;
 - 2) sufficiente punti 2;
 - 3) buono punti 4;
 - 4) distinto punti 6;
 - 5) ottimo punti 8;
- e) per attività di promozione del ruolo attivo delle persone anziane un punteggio da 0 a 7 punti modulato come segue:
 - 1) insufficiente punti 0;
 - 2) sufficiente punti 1;
 - 3) buono punti 3;
 - 4) distinto punti 5;
 - 5) ottimo punti 7.

3. In caso di parità di punteggio, viene applicato l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

4. La graduatoria delle domande di contributo, formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun soggetto richiedente, è approvata con decreto del Direttore competente in materia di servizi ed interventi sociali.

Art. 11

(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi con decreto del Direttore competente secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria di cui all'articolo 10, comma 4, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto alle domande in graduatoria, l'ultima domanda finanziabile può essere sostenuta per una percentuale inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1.

3. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse nel corso dell'esercizio finanziario, possono essere effettuate ulteriori assegnazioni sulla base della graduatoria già approvata.

4. Il decreto di concessione dispone altresì la liquidazione di un importo non superiore all'80 per cento dell'ammontare del contributo concesso e stabilisce il termine per la presentazione della rendicontazione. Il saldo del contributo viene corrisposto contestualmente all'approvazione della rendicontazione.

5. I contributi concessi devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività previste e indicate nella documentazione allegata alla richiesta di finanziamento. Eventuali variazioni o modifiche devono essere oggetto di preventiva autorizzazione. Non sono ammissibili variazioni a consuntivo non autorizzate preventivamente.

Art. 12
(Rendicontazione)

1. I soggetti beneficiari dei contributi trasmettono entro la data fissata dal decreto di concessione la documentazione prevista dagli articoli 41 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. In sede di rendicontazione i beneficiari dei contributi allegano altresì una relazione sull'attuazione dell'iniziativa oggetto di contribuzione regionale che, in particolare evidenzia gli obiettivi raggiunti.

Art. 13
(Revoca e rideterminazione dei contributi)

1. La mancata rendicontazione entro il termine indicato nel decreto di concessione, eventualmente prorogato una sola volta per un massimo di tre mesi, comporta la revoca del contributo con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite, secondo quanto previsto dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

2. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla spesa ammessa, si procede alla rideterminazione del contributo concesso.

Art. 14
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, la Direzione centrale dispone verifiche contabili a campione sul 10 per cento della documentazione presentata a rendiconto.

2. Possono altresì essere disposte in qualsiasi momento le ispezioni e i controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 15
(Modifiche degli allegati)

1. Eventuali modifiche ed integrazioni degli allegati al presente regolamento, sono disposte con decreto del Direttore centrale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 16
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 17
(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2011, le domande di contributo sono presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

MODELLO DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla
Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione
socio-sanitaria e politiche sociali
Area di intervento dei servizi sociali
e dell'integrazione socio-sanitaria
Riva Nazario Sauro, 8 – 34124 TRIESTE

Bollo
obbligatorio
per i soggetti
privati non
(o.n.l.u.s)

DOMANDA DI CONTRIBUTO
Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, art. 15 commi 14 e 14 bis

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ via _____ cod fiscale _____
in qualità di _____ dell'Ente/Associazione _____

CHIEDE

la concessione del contributo per l'anno _____ previsto ai sensi dell'art. 15, c.14 e 14 bis, della L.R. 17/2008 per
le spese relative alle attività di:

(descrivere in modo sintetico l'oggetto della richiesta di finanziamento)

A tal fine allega:

- relazione illustrativa delle attività oggetto della richiesta di contributo con descrizione dei soggetti destinatari, del personale impiegato, degli interventi e delle attività previste, delle modalità di realizzazione degli stessi e con l'indicazione delle caratteristiche rilevanti ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 10;
- preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diverse da quella richiesta all'Amministrazione regionale;
- atto costitutivo e statuto;
- richiesta modalità di pagamento del contributo;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

_____ li, _____
(Località) (Data)

(Timbro e firma del legale rappresentante)

Referente da contattare per comunicazioni inerenti la presente istanza:

Nome

Cognome

Tel/Fax

Email

richiesta modalità di pagamento

alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

spazio per l'etichetta del protocollo

Direzione centrale Salute integrazione socio sanitaria e politiche sociali

Servizio Area dei servizi sociali e dell'integrazione socio sanitaria

via/piazza Riva Nazario Sauro n. 8

città Trieste

cap 34134

prov. TS

dati del richiedente

il/la sottoscritto/a nato/a il
cognome e nome, per le donne solo quello da nubile gg/mm/aaaa

a cod. fisc.
comune di nascita codice fiscale

residente a cap

via/piazza n.

in nome e per conto proprio
 nella sua qualità di legale rappresentante dell' ente, associazione, società, ecc
denominazione
con sede legale in cap
via/piazza n.
cod. fisc. part. iva

al fine di poter procedere all'incasso dei pagamenti che verranno effettuati da codesta amministrazione regionale, rivolge istanza in via continuativa, affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità

accredito sul conto corrente postale n
intestato al creditore (*)

accredito sul conto corrente bancario di seguito indicato aperto a suo nome presso l'istituto di credito
dipendenza intestato a (*)

coordinate bancarie del conto da accreditare
PAESE CIN BUR CIN codice ABI (banca) codice CAB (spettolo) numero conto corrente
coordinate IBAN coordinate BBAN

La richiesta di accredito su conto corrente bancario è riservata anche ai titolari di conto corrente **BANCOPOSTA** abilitato alla disposizione di bonifici tramite circuito bancario.

emissione di assegno circolare non trasferibile
intestato al creditore (*)

(*) Risulta necessario specificare, nel caso di DITTA INDIVIDUALE, se intestato alla ditta oppure al titolare.

dichiara, altresì, di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive.

data
luogo gg/mm/aaaa timbro - se persona giuridica - e firma leggibile

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati acquisiti saranno trattati, anche con modalità informatizzate, esclusivamente nell'ambito dei procedimenti della spesa regionale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a:

Cognome e nome

Nato/a a _____ il _____

Residente a _____ Prov _____

Via/P.za _____ n. _____

In qualità di legale rappresentante dell'Ente/Associazione:

Denominazione

Cod fiscale

sita in:

Via/p.za _____ n. _____

Cap _____ Città _____

Tel _____ Fax _____

Email _____

consapevole della responsabilità penale sanzionata a norma dell'articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 e della condizione disposta dall'articolo 75 del DPR sopraccitato, per cui decade dai benefici prodotti sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

ai fini della domanda di contributo presentata ai sensi dell'art. 15, comma 8 della L.R. 17/2008 che:

- l'Ente è iscritto al Registro delle associazioni di promozione sociale del Friuli Venezia Giulia: SI NO
- l'Ente è iscritto al Registro generale delle organizzazioni di volontariato del Friuli Venezia Giulia: SI NO
- l'Ente è iscritto all'Albo regionale delle cooperative sociali: SI NO
- l'Ente è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale: SI NO
- l'Ente esercita l'attività senza fini di lucro: SI NO
- l'I.V.A. qualora dichiarata rappresenta un onere effettivo per il beneficiario del contributo: SI NO
- l'Ente è soggetto a ritenuta d'acconto: SI NO
- l'Ente è soggetto ad imposta di bollo DPR 642/1972 e succ. mod. SI NO

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(località)

(data)

(Timbro e firma per esteso e leggibile)

Allegato: fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità